

Si deve ritenere corretta una esegesi del diritto comunitario secondo cui: - per la scelta del socio privato occorre seguire una procedura di evidenza pubblica; - non occorre seguire procedura di evidenza pubblica per l'affidamento alla società mista dell'appalto cui è finalizzata la costituzione della società, se per la scelta del socio privato si è seguita procedura similare; - per gli ulteriori affidamenti a società mista, occorre seguire le procedure di evidenza pubblica (ed è questo il caso pratico deciso dalla Corte di Giustizia sez. I, 11 gennaio 2005, n. 2603, C-26/03.). In relazione agli affidamenti diretti alle società miste, nel diritto italiano è ormai incontrovertito che per la scelta del partner privato occorra seguire procedure di evidenza pubblica, anche se si tratta di socio di minoranza, con la conseguenza che, se si è seguita la procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, sembra corretto ritenere che non occorra ulteriore gara per l'affidamento alla società mista dell'appalto originario cui è finalizzata la sua costituzione. Conseguentemente, in ordine al caso di specie, si è dell'avviso che, limitatamente ai lavori e servizi specifici e originari, per i quali è stata costituita la società, è sufficiente una sola procedura di evidenza pubblica, e dunque basta quella utilizzata per la scelta dei soci privati, da intendersi come finalizzata alla selezione dei soci più idonei anche in relazione ai lavori e servizi da affidare alla società. In sostanza, la mancata osservanza della procedura concorsuale nell'affidamento dell'appalto è compensata dal rispetto di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Altrimenti opinando, la costituzione di tali società miste non avrebbe alcuna pratica utilità, mentre la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei singoli servizi costituirebbe un'inutile duplicazione di un procedimento già esperito.